

# **Prova dichiarativa e prova indiziaria: due paradigmi a confronto**

[marcello.daniele@unipd.it](mailto:marcello.daniele@unipd.it)

*relazione al Corso “Il procedimento indiziario:  
valutazione della prova e motivazione della sentenza”*

organizzato dalla *Scuola Superiore della Magistratura*  
Napoli, 17 luglio 2024

# Concezione ontologica di Cordero-Ferrua

## Prove dichiarative:

atti comunicativi

volti a trasmettere intenzionalmente determinate informazioni

attraverso enunciati linguistici

**tali da includere direttamente i fatti da provare\***

valutabili in termini di verità o falsità

(\* infatti Carnelutti le chiama Prove «rappresentative»)

# Concezione ontologica di Cordero-Ferrua

## Prove indiziarie o indizi:

tutto ciò che non trasmette informazioni attraverso enunciati linguistici valutabili in tema di verità/falsità tali da includere direttamente i fatti da provare.

Dunque la prova indiziaria non descrive direttamente il fatto da provare,

ma ne è il segno naturale, la traccia non linguistica,

da cui si deve ricavare il fatto da provare tramite un'inferenza basata su leggi generali che mettono in correlazione fra loro gli eventi naturalistici.

## Definizione classica di prova indiziaria

Gli indizi sono gli elementi probatori raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale, che partendo da un fatto noto conduce ad un fatto ignoto, in virtù dell'applicazione di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza (**Cass. sez. V 11.12.2020 n. 5209**)

non, invece, in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni (**Cass. sez. V 13.12.2023 n. 4595**)

Nello stesso senso, fra i molti: **P. Tonini, Manuale di procedura penale**

# Reti inferenziali: nella **prova indiziaria**

marcello.daniele@unipd.it

Cass. Sez. I 11.5.2022 n. 33117

**A, ultraottantenne, è ritrovata nel suo appartamento gravemente ferita, in coma, verso le ore 22.00; muore il giorno dopo**

**Il fatto è stato commesso dal nipote della vittima**

*Comportamenti precedenti del nipote: operazioni anomale sul cc della vittima*

*Videoripresa: il nipote è entrato a casa della vittima alle 20, ed è uscito alle 20.20*

*Referto del pronto soccorso: trauma compatibile con i colpi della mazza da baseball*

*Perquisizioni presso i luoghi in cui abita il nipote: trovate scarpe del numero di quelle usate sul luogo del delitto*

*Bigliettino rinvenuto nella borsa della vittima: "non dire che mio nipote mi frega i soldi"*

*Testimonianza del vicino di casa: "la signora stava urlando"*

*Scena del crimine: mazza da baseball*

*Impronta digitale del nipote sulla mazza da baseball*

# Reti inferenziali: nella **prova dichiarativa**

marcello.daniele@unipd.it

Cass. Sez. I 16.2.2024 n. 10600

***Omicidio e occultamento di cadavere***

*Testimonianza di un  
minorenne che assiste  
all'aggressione mentre  
lavorava insieme alla vittima  
e B, collega della vittima*



In apparenza, nella prova dichiarativa, proprio perché essa rappresenta linguisticamente il fatto da provare, il passaggio a quest'ultimo è immediato, senza inferenze...ma è solo un'apparenza!

***Il fatto è stato commesso da B, collega della vittima, mentre stavano lavorando insieme alla vittima in campagna***

# Reti inferenziali: nella **prova dichiarativa**

marcello.daniele@unipd.it

Cass. Sez. I 16.2.2024 n. 10600

**Omicidio e occultamento di  
cadavere**

*dichiarazioni accusatorie rese dal testimone  
nell'immediatezza dei fatti, quando non aveva  
avuto il tempo di elaborare una versione  
difforme dalla realtà degli accadimenti*

*Movente (l'aggressore ce  
l'aveva con la vittima per  
questioni di soldi)*

*Testimonianza di un  
minorenne che assiste  
all'aggressione mentre  
lavorava insieme alla vittima  
e B, collega della vittima*

*Valutazione di credibilità  
della testimonianza*

**Il fatto è stato commesso  
da B, collega della vittima,  
mentre stavano lavorando  
insieme alla vittima in  
campagna**

*Testimonianze indirette a  
riscontro  
(amici a cui il testimone  
racconta il fatto)*

*Intercettazione ambientale  
nella stazione dei carabinieri  
dove il testimone attende di  
essere ascoltato, in cui egli  
racconta alcune parti del  
fatto*



art. 192 comma 2 c.p.p.

L'esistenza di un fatto non può essere desunta da **indizi** a meno che questi siano **gravi, precisi e concordanti**

Fra le moltissime: **Cass. Sez. V 11.12.2020 n. 52095**

**Gravi** = in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto

**Precisi** = non equivoci

**Concordanti** = convergenti verso l'identico risultato

Sono **requisiti concorrenti**: in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale

La loro **valutazione** si articola in **due distinti momenti**:

- I) **Accertamento** del maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, **isolatamente considerato**,
- II) **Esame globale e unitario** tendente a dissolverne la relativa ambiguità

# Ratio dell'art 192 comma 2: la **prova indiziaria** individuata rispetto al **thema probandum**

marcello.daniele@unipd.it

Cass. Sez. I 11.5.2022 n. 33117

*Testimonianza del vicino di casa: "la signora stava urlando" (quella che è, ontologicamente, una prova dichiarativa, dal punto di vista del thema probandum diventa una prova indiziaria da valutare In base al 192 comma 2)*

*Scena del crimine: mazza da baseball*

*Impronta digitale del nipote sulla mazza da baseball*

## **FATTI SECONDARI**

**FATTO PRINCIPALE:**  
**La signora ultraottantenne è stata uccisa dal nipote verso le ore 22.00**

*Comportamenti precedenti del nipote: operazioni anomale sul cc della vittima*

*Videoripresa: il nipote è entrato a casa della vittima alle 20, ed è uscito alle 20.20*

*Referto del pronto soccorso: trauma compatibile con i colpi della mazza da baseball*

*Perquisizioni presso i luoghi in cui abita il nipote: trovate scarpe del numero di quelle usate sul luogo del delitto*

*Bigliettino rinvenuto nella borsa della vittima: "non dire che mio nipote mi frega i soldi"*

# Impronte digitali

Il rilievo di **impronte papillari** su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicchè un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna fondata sul rinvenimento di un'impronta papillare all'interno del furgone utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte sottratta)

**(Cass. sez. II 2.2.2022 n. 9963)**

*Massima ingannevole: dalla sentenza emerge che, in quel caso, c'erano anche testimonianze a conferma; inoltre altre circostanze indizianti: inoltre altre circostanze indizianti, da cui si era escluso che l'impronta potesse essere stata lasciata dall'imputato in un'occasione diversa rispetto alla commissione della rapina, in quanto non erano emersi rapporti lavorativi tra l'imputato e la ditta proprietaria del furgone; nè il ricorrente ha fornito alcuna spiegazione alternativa idonea a giustificare la presenza dell'impronta sul detto furgone.*

# DNA

marcello.daniele@unipd.it

Rispetto alla traccia DNA dell'imputato, che vincola l'imputato a quel luogo ed a quel momento, non vi è alcuna possibilità di svalutazione. Esso non può essere trattato come un semplice indizio, da valutare in una prospettiva complessiva, di gravità, precisione e concordanza, poiché esso è, da sé solo, una prova a carico dell'imputato

**(Cass. sez. II 4.4.2024 n. 21117)**

*Massima che rischia di creare una cattiva prassi motivazionale: anzitutto la mera presenza sul luogo del delitto provata dal DNA è perlopiù un fatto secondario, da cui si deve inferire il fatto principale. Inoltre servono conferme esterne sul fatto che il DNA è stato raccolto in modo corretto, in applicazione delle regole delle indagini genetiche. Dunque i controlli richiesti dall'art. 192 comma 2, tendenzialmente, servono anche in questi casi, per evitare di incorrere in un vizio di motivazione.*

art. 192 comma 3 c.p.p.

marcello.daniele@unipd.it

**Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità**

Fra le moltissime: **Cass. Sez. VI 3.12.2021 n. 6599**

c.d. **metodo trifasico (Sez. Un. 21.10.1992 n. 1653, Marino)**

(I) Il giudice deve, **in primo luogo**, sciogliere il problema della **credibilità del dichiarante** in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici

(II) **In secondo luogo**, deve verificare **l'intrinseca consistenza** e le caratteristiche delle **dichiarazioni** del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità

(III) **Infine**, egli deve procedere ad una **verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione**, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente - potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purchè totalmente autonome - e che abbia **valenza individualizzante**, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato.

**Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità**

Ne deriva una **gerarchia giurisprudenziale**

- (I) Dichiarazioni degli **imputati in procedimenti connessi e dei testimoni assistiti**: servono **riscontri estrinseci individualizzanti** (metodo trifasico)
- (II) Dichiarazioni dei **testimoni irreperibili** acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.: servono **elementi di riscontro**, non necessariamente individualizzanti, che corroborino quei contenuti dichiarativi (**Cass. Sez. V 4.3.2022 n. 12203**)
- (III) Dichiarazioni della **persona offesa**: possono essere poste **da sole** a fondamento della declaratoria di responsabilità dell'imputato, se accompagnate da una attenta **verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca** del suo racconto, **più penetrante e rigorosa** rispetto a quella alla quale vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso poi in cui la persona offesa si sia costituita **parte civile può** essere opportuno procedere al **riscontro** delle sue dichiarazioni mediante altri elementi (**Cass. Sez. III 16.2.2024 n. 13222**). Se si tratta di vittima affetta da **deficit psichico è necessario** ricercare anche **elementi esterni** a supporto (**Cass. Sez. III 19.9.2023 n. 44171**)
- (IV) Dichiarazioni dei **testimoni comuni**: **non** servono **riscontri estrinseci** (**Cass. Sez. I 16.2.2024 n. 10600**)

art. 192 comma 3 c.p.p.

marcello.daniele@unipd.it

**Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità**

*La gerarchia giurisprudenziale individuata nella diapositiva precedente è impeccabile dal punto di vista del nostro codice, ne costituisce un'implicazione.*

*Ma, a monte, si può rivolgere una critica all'art. 192 comma 3 c.p.p. Esso enuncia una regola che, in realtà, è già imposta dalla logica della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti. Come tale, essa dovrebbe applicarsi anche se non fosse espressamente prevista dalla legge; diversamente, si rischierebbe di non soddisfare lo standard dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma il problema è che, trasformando, come fa l'art. 192 comma 3, una regola logica in regola legale speciale (che vale solo per alcuni tipi di prova), sorge il rischio della creazione di gerarchie artificiali di valore, che potrebbero condizionare la stesura della motivazione e magari distorcere l'esito dell'accertamento dei fatti. Ciò perché, più si va in basso nella gerarchia, più il giudice potrebbe essere indotto ad abbassare il livello di guardia, a motivare in modo più disinvolto, meno attento.*

## art. 273 c.p.p.

marcello.daniele@unipd.it

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono **gravi indizi di colpevolezza**
- 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli **192, commi 3 e 4**, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1

**Interpretazione maggioritaria:** considerato che l'art. 273 c.p.p. rinvia solo ai commi 3 e 4 dell'art. 192, e non al comma 2, ai fini cautelari gli **indizi** devono essere **solo gravi**, e non anche precisi e concordanti. Del resto, ai fini cautelari non è richiesto l'accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, ma solo una prova qualificata di probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita (**Cass. Sez. III 8.3.2024 n. 20759**)

**Interpretazione minoritaria:** ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di prove indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192 comma 2 (**Cass. Sez. V 26.11.2018 n. 55410**)

## art. 273 c.p.p.

marcello.daniele@unipd.it

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono **gravi indizi di colpevolezza**

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli **192, commi 3 e 4**, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1

A favore dell'ordinamento minoritario: **Cass. Sez. V 17.6.2021 n. 32946:**

L'omesso richiamo dell'art. 192 comma 2 **non** può essere interpretato nel senso che lo standard richiesto nella fase cautelare - fisiologicamente provvisorio, considerata la collocazione, di regola, nella fase delle indagini preliminari - possa concretarsi in una sorta di **prova precaria**, perché ciò finirebbe per tradursi in un vulnus diretto per le garanzie della libertà personale, nel senso che risalendo a ritroso nella fase delle indagini preliminari il livello di garanzie sarebbe sempre meno intenso.

In teoria, in una fase in cui le indagini sono ancora in itinere, può essere avanzata una richiesta di misura cautelare basata su un unico indizio; in tal caso, tuttavia, si rende maggiormente necessaria la valutazione accurata della gravità e specificità dell'unico indizio, rispetto al fatto di reato ipotizzato, il che significa che, in realtà, tale **valutazione** non possa che essere **operata** in base ai **criteri di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2**; senza contare che, qualora gli indizi siano plurimi, come avviene, in concreto, nella maggioranza delle vicende cautelari, non si vede per quale ragione non dovrebbe farsi applicazione dell'impianto ermeneutico della disposizione citata.

Deve quindi ribadirsi come la regola di cui all'art. **192 c.p.p., comma 2**, **vale in tutti i casi in cui si deve provare l'esistenza di un fatto**, nè può essere valorizzata per la sola fase del giudizio e non anche per quella delle indagini preliminari, posta la rilevanza delle stesse garanzie sia per l'indagato che per l'imputato ed il condannato

# art. 273 c.p.p.

marcello.daniele@unipd.it

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono **gravi indizi di colpevolezza**

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli **192, commi 3 e 4**, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1

***A favore dell'interpretazione minoritaria:*** il termine “indizio” qui è equivoco, rischia di essere inteso come “elemento valutabile in modo più disinvolto”.

*In realtà qui il termine “indizio” non è usato in senso stretto, ma si riferisce a qualsiasi categoria probatoria (anche alle prove dichiarative). Ecco perché nella diapositiva assume la doppia colorazione rossa e blu.*

*L'art. 273 c.p.p. usa il termine “indizio” per un'altra ragione: per denotare un thema probandum più ristretto rispetto a quello in gioco nel giudizio di merito: il quale non consiste nella colpevolezza, ma nella “probabile colpevolezza”.*

*In ogni caso, se il giudice investito della richiesta cautelare ha a disposizione prove tali da rappresentare fatti secondari, sia pure rispetto a questo thema probandum più ristretto, è inevitabile applicare l'art. 192 comma 2 c.p.p.; diversamente si rischia di incorrere in un vizio di motivazione.*

*Chiaramente, sarà una valutazione di gravità, precisione e concordanza da intendere in modo meno rigoroso di quanto non avvenga per il giudizio di merito, considerato che ai fini cautelari è sufficiente una prova di probabile colpevolezza.*